



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

ORIGINALE

N. 2 Data 19/04/2017	REGOLAMENTO RISCOSSIONE CANONI DCR NR 802 DEL 31/12/1938
---------------------------------------	---

L'anno **2017**, addì **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	DONATI FRANCESCO	SI	
2	RADINI ATTILIO	SI	
3	CASTORI FLAVIA		SI
4	FRANCHETTI SERAFINO	SI	
5	STERPA EMILIO	SI	
6	CASTORI CLAUDIO	SI	
7	NOBILI GINO	SI	

Presenti: 6 Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi Artebani.

La seduta è PUBBLICA

Il Responsabile Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi illustra la proposta informando sulla necessità di adottare il regolamento per questa specifica categoria di canone che non viene riscossa, a differenza degli altri, a mezzo ruolo.

Chiede e prende la parola il Consigliere Castori Claudio che da lettura e chiede la verbalizzazione del suo intervento che viene firmato ed allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Visto l'art. 14 dello Statuto vigente che attribuisce al Consiglio Universitario la competenza sull'adozione dei regolamenti;

Vista la bozza di Regolamento per la disciplina della riscossione dei canoni Decreto R.C. n. 802/1938, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Segretario;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 4 contrari n. 2 (Castori Claudio e Nobili Gino) astenuti n. // resi per alzata di mano e verificati dagli scrutatori della seduta su n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della riscossione dei canoni Decreto R.C. n. 802/1938 come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

Inoltre considerata l'urgenza di provvede in merito, con voti favorevoli n. 4 contrari n. 2 (Castori Claudio e Nobili Gino) astenuti n.// resi per alzata di mano e verificati dagli scrutatori della seduta su n. Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/05/2017, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ incluso

principio della retroattività invocata, dovendo quindi richiede il canone rivalutato soltanto dalla decorrenza del provvedimento amministrativo di approvazione degli estimi rilevati dal perito demaniale dopo l'approvazione dall'organo consiliare così come citato dalla delibera C.U. n. 16 del 09/09/2015.

Ripeto, i canoni stabiliti dal decreto del 1938 sono obbligatori ed imprescrittibili, ma nessuna legge obbligava questa rivalutazione, è nella logica delle cose che il canone del 1938 doveva rideterminarsi ma non per questo discostarsi dal valore reale della natura del gravame che è pur sempre il diritto del pascolo che a Vejano, paese di terre incolte e qualora ceduto, risulta pari a zero o in alcuni casi privilegiati non più di 10 € per ettaro.

Eppoi non può passare il messaggio che la mancata riscossione di quei canoni sia imputabile a quelle 463 o 464 ditte che vengono descritte come i sottrattori di beni collettivi e che l'ente anziché accettare ed ammettere le proprie incapacità, inadempienze o volontà antiche voglia apparire ora come il paladino a difesa e salvaguardia, come affermato nell'atto 16/2015, dei diritti collettivi dell'intera comunità.

Ma quelle 463 o 464 ditte iscritte nel decreto del 1938 non sono già esse l'intera collettività da tutelare negli interessi specifici e collettivi delle proprietà e non invece essere vessate e trasformate in serbatoio da cui attingere gabelle assurde quasi del valore percentuale delle terre stesse, peraltro incolte e nella maggioranza dei casi inaccessibili ed abbandonate proprio per quanto l'Agraria non sta facendo?

Il malcontento nel Paese è diffuso, palese e palpabile e quanto l'ente sta ora facendo a danno degli utenti potrebbe rivelarsi causa ed oggetto di contenzioso e responsabilità a cui nessuno potrà sottrarsi.


L'università Agraria non è stata istituita per tassare gli utenti ma per rendere agli stessi il bene collettivo dell'uso civico.

E' per questo che esprimo il mio voto contrario a questo regolamento che altro non è che la prosecuzione di una serie di atti vessatori che tendono unicamente alla tassazione dell'utenza senza che essa ne tragga alcun beneficio.

Propongo che esso venga già ora in questa sede deliberante modificato adeguando quel canone del 1938 al valore reale di mercato e che venga anche modificato facendo ben risultare che le competenze della parte tecnica non possono mai sostituire quelle della parte politica eletta. Non può considerarsi legittima nemmeno una delibera di Giunta che possa demandare tali competenze politiche ad organi tecnici. Se fosse così approvato, con questo atto illegittimo la dirigenza tecnica dell'ufficio avrebbe mandato pieno sulla trattazione, valutazione e discrezionalità di intervento verso e contro la persona nel caso in cui nascessero controversie derivanti dall'obbligo della riscossione dei canoni derivanti dal DCR 802/1938, facendo mancare all'utente quel punto di riferimento politico cui egli aveva stabilito il rapporto reciproco del consenso.

Qualora il regolamento in approvazione venga così deliberato senza le modifiche richieste, perseverando l'ente nell'attività vessatoria intrapresa a danno dell'utenza, a scampo come detto di responsabilità personali, oltre la messa a verbale della presente dichiarazione, chiedo espressamente che la deliberazione approvata, nonché la delibera C.U. n. 16/2015 ed allegati, le perizie di rivalutazione e quanto altro relativo alla riscossione dei canoni derivanti dal DCR 802/1938, venga, per le competenze specifiche, inoltrato, a cura degli uffici di presidenza e segreteria, alla Regione Lazio, gestione usi civici ed alla Procura generale della Corte dei Conti. I predetti uffici saranno responsabili in proprio di eventuali inadempienze o omissioni.

Vejano 19/04/2017



DICHIARAZIONE A VERBALE DEI CONSIGLIERI CLAUDIO CASTORI E GINO NOBILI
CIRCA L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI
DERIVANTI DAL DCR 802 IN DATA 31/12/1938.

Senza altro è a vostra conoscenza il deliberato contenuto nell'atto del C.U. n. 16 del 09/09/2015 nel quale si dà ragione e causa del fatto che l'ente agrario oggi sta intervenendo, regolamentando la riscossione di canoni di natura enfiteutica derivanti appunto dal DCR 802/1938.

Così per chiarezza, in quel decreto del 1938 sono state individuate 464 ditte proprietarie di terreni sui quali la comunità vejanesa esercitava il diritto del pascolo, diritto che il commissario dell'epoca ha definito in proporzione alle superfici, obbligando i proprietari al pagamento del **canone di natura enfiteutica** a favore dell'Università Agraria in quanto rappresentante degli interessi collettivi dei vejanesi tutti. Circa la riscossione di quei canoni si è persa traccia sino al 2002 data in cui con il decreto commissariale della Toscana ed Umbria n. 980 si voleva dare sistemazione a situazioni pregresse.

È chiaro comunque che si sta trattando di **canoni di natura enfiteutica** quale il diritto del pascolo su terreni di proprietà così gravati e ben evidenziati dal decreto del 1938. Canoni obbligatori ed imprescrittibili non riscossi da 78 anni per i quali sino ad oggi nessun amministratore dell'agraria è mai stato chiamato a renderne conto.

Alcune testimonianze, diversamente a quanto affermato nell'atto 16/2015 sosterebbero che nel tempo l'ente abbia operato per la riscossione del dovuto con l'emissione di ruoli quinquennali che via via sono andati a scomparire perché il riscosso era sconveniente per l'Ente per disequilibrio tra quanto riscosso e le spese di riscossione stesse, soluzione che se valida per 78 anni, con tutta probabilità poteva forse anche continuare.

A differenza del "**canone enfiteutico**" per il quale la legge stabilisce che esso può essere rivalutato, il "**canone di natura enfiteutica**", è regolamentato da altre leggi che non prevedono la rivalutazione specifica, quindi ogni intervento in tal senso non è un obbligo di legge ma frutto di valutazioni ed interpretazioni che seppur autorevoli ed avallate da illustri studiosi, esse sono sempre interpretazioni e non dettati legislativi.

Ecco allora che l'ente in questa fase di riscossione obbligatoria ed imprescrittibile di quei canoni poteva legittimamente operare in maniera diversa, congrua ed adeguata.

Nessuna legge ha obbligato l'Agraria a chiedere quello che l'Agraria ha chiesto e che essa stessa ha voluto determinare.

Alla luce di ciò, noi amministratori eletti, responsabili delle scelte politiche, siamo sicuri che in questa circostanza, abbiamo svolto il mandato a favore della collettività o abbiamo permesso che un obbligo medievale diventasse per volere tecnico una gabella pesantissima a danno della famiglia di Vejano? Quanto in questa fase di rivalutazione c'è del potere politico e quanto invece c'è di quello tecnico?

Le perizie demaniali giurate sono elaborate da un tecnico ma è l'amministrazione a doverle approvare, quindi queste cifre esorbitanti sono frutto delle scelte degli amministratori, o no?

È l'Amministrazione dell'Università Agraria di Vejano che ha voluto regalare ai suoi vejanesi utenti ed elettori questo bel regalo o magari noi amministratori per fiducia o male informazione abbiamo lasciato che fossero i tecnici a stabilire quanto noi potevamo meglio stabilire, andando a riscuotere supervalutando quello che da 78 anni giaceva inerme negli uffici e nessuno aveva mai preteso.

Badate bene che le lettere che stanno arrivando ai vejanesi chiedono cifre importanti, esorbitanti che quasi quasi superano il valore dei terreni stessi, risultando illegittime e contro legge, per i canoni arretrati in quanto in contrasto con il C.C., art. 11 delle preleggi, che non consente per il caso il

Claudio Castori

Gino Nobili



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: REGOLAMENTO RISCOSSIONE CANONI DCR NR 802 DEL 31/12/1938

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 13/04/2017

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: REGOLAMENTO RISCOSSIONE CANONI DCR NR 802 DEL 31/12/1938

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 13/04/2017

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA RISCOSSIONE DEI CANONI
DECRETO R.C. n. 802/1938**

*Approvato dal Consiglio Universitario con deliberazione n. 2 del 19/04/2017
Pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal al , ai sensi dell'art. 6
del D.lgs 18.08.2000 n. 267
Entrato in vigore il*

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato dall'Ente nell'ambito della propria autonomia, così come individuata dall'art. 1 dello Statuto vigente, disciplina la riscossione di canoni, a favore della Università Agraria di Vejano, gravanti sui terreni individuati nel Decreto del Regio Commissario agli Usi Civici n. 802 del 31/12/138, siti nell'ambito del territorio del Comune di Vejano.
2. Il profilo giuridico del gravame è quello di canone di natura enfiteutica a favore della Università Agraria di Vejano, derivante dall'affrancazione degli usi civici di pascolo, semina e legnatico
3. Il regolamento è emanato al fine di disciplinare in modo organico le modalità di riscossione, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Con l'acronimo *U.A.* si intende l'Università Agraria di Vejano, mentre con il termine *Utente* si intende il soggetto passivo così come definito nell'art. 3 del presente regolamento. Per *terreno gravato* si intende ogni particella catastale riferibile ai terreni individuati nel Decreto richiamato al comma 1.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del canone di natura enfiteutica è il possesso e/o la detenzione a qualsiasi titolo di terreni compresi fra quelli indicati al comma 1 dell'art. 1.
2. Non è opponibile la non conoscenza del gravame vista la pubblicità del Decreto n. 802/1938 avvenuta con la sua Trascrizione presso la Conservatoria delle Ipotecche di Viterbo in data 29 marzo 1939 – XVII al registro generale d'ordine Vol. 435 n. 1509 – Registro particolare n. 1159 n. 1182
3. Il canone è calcolato per ciascuna particella catastale e non è frazionabile.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è colui che possieda o detenga a qualsiasi titolo, terreni compresi fra quelli indicati al comma 1 dell'art. 1.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione sorgente ai sensi del comma 2 dell'art. 2.
3. A prescindere dal periodo di possesso o detenzione, è considerato soggetto passivo colui che risulta possessore o detentore del terreno gravato al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento, non potendo pertanto opporre alla U.A. nessuna limitazione temporale per i canoni maturati e/o maturandi, fatta salva la prescrizione quinquennale di legge.
4. Coloro che, anche successivamente all'emissione del o degli avvisi di pagamento, acquistano diritti reali di godimento sui terreni gravati, sono tenuti in solido con il cedente al pagamento dei canoni pregressi eventualmente non pagati, richiamando il contenuto del comma 2 dell'art. 2.

5. E' ammessa l'intestazione delle Utenze ad unico soggetto o a soggetti diversi dalle risultanze catastali previa presentazione di specifica documentazione o previo rilascio di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 su modello reso disponibile dalla U.A.

6. In caso di riscontro in base alle risultanze catastali, di utente deceduto è soggetto passivo l'erede legittimo.

Articolo 4 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è l'Università Agraria di Vejano relativamente ai terreni o agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio individuato dal Decreto richiamato al comma 1 dell'art. 1.

Articolo 5 **CANONE**

1. Richiamato il disposto della delibera del Consiglio Universitario n. 16 del 9/9/2015 e le motivazioni in essa contenute, il canone è calcolato sui metri quadrati di superficie.

Articolo 6 **VERSAMENTO**

1. i canoni del presente Regolamento vengono riscossi dalla U.A. che provvede ad inviare agli Utenti gli Avvisi di Pagamento.

2. Il versamento dei canoni è effettuato in una unica soluzione entro la scadenza indicata nell'Avviso di Pagamento emesso dalla U.A. ed in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

3. Il versamento dei canoni è effettuato presso accesso diretto al Tesoriere della U.A., presentando l'Avviso di Pagamento ricevuto oppure mediante bonifico o accredito bancario sul c/c di tesoreria i cui estremi devono sempre essere indicati nel medesimo Avviso di Pagamento.

4. Previa istanza su modello reso disponibile dall'Ente, è possibile richiedere presso gli uffici della U.A. la rateizzazione del dovuto per importi uguali o superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00).

5. La rateizzazione può essere concessa da un minimo di tre rate ad un massimo di dodici rate mensili, con applicazione del tasso legale di interesse più 1 punto percentuale.

Articolo 7 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con proprio atto, la Giunta Universitaria designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere ogni tipologia di provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 8 **ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, l' U.A., per le particelle catastali sulle quali insistono unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie gravata da canone quella rilevabile dal Nuovo Catasto Terreni – anche con ricerca storica - per le medesime particelle.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi di versamento del canone, il funzionario responsabile può richiedere dati e notizie oltre che all'Utente interessato ed ai confinanti, ad uffici pubblici ovvero avvalendosi anche di consulenti esterni, questi ultimi esclusivamente con incarico deliberato dalla Giunta Universitaria.
3. In caso di mancata collaborazione dell'Utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, l'U.A. provvederà alla notifica di apposito atto di sollecito, rettifica o d'ufficio, comprensivo del canone dovuto o del maggior canone dovuto, oltre che agli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. Ogni atto deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile nominato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
6. Gli avvisi, i solleciti o qualsiasi ulteriore atto emesso a firma del funzionario responsabile, relativo ai canoni disciplinati dal presente regolamento possono riguardare congiuntamente anche altre tipologie di canoni per le quali gli uffici dell'Ente riscontrano la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, al fine di ottimizzare la gestione delle entrate secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 9

ESECUZIONE FORZATA

1. L'esecuzione forzata, secondo la legge italiana, è il soddisfacimento, attuato in modo coatto, del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore.
2. L'U.A. riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento degli avvisi di pagamento dei canoni, notificherà in prima istanza all'Utente moroso un Sollecito di pagamento, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, calcolate secondo il successivo art. 10.
3. Per le somme così liquidate se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sarà effettuata la riscossione coattiva in ogni forma secondo le modalità consentite dalle normative vigenti

Articolo 10

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dall'avviso di pagamento, si applica la sanzione del dieci per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione non si applica.
3. La sanzione di cui al comma 1 è aumentata al trenta per cento se, entro il termine di pagamento indicato nel sollecito, non interviene acquiescenza dell'Utente, con pagamento di tutte le somme indicate nell'avviso.

4. Sulle somme dovute per i canoni non versati alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori al tasso d'interesse legale in vigore aumentato di 2,5 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Ai Solleciti di pagamento si applicano le modalità di pagamento indicate al precedente art. 6 commi 3, 4 e 5.

Articolo 11 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'Utente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 12 **CONTENZIOSO**

1. Attraverso una istanza di autotutela (anche detto ricorso in autotutela) l'Utente può segnalare agli uffici dell'Ente eventuali errori o illegittimità presenti negli atti a questi notificati, consentendo loro di revocarli e di correggere eventuali inesattezze.

2. Ai sensi dell'art. 7 spetta al Funzionario Responsabile esaminare e nell'eventualità, provvedere ad emettere lo sgravio in accoglimento delle istanze indicate al precedente comma 1.

3. In caso di procedimenti legali avviati ai sensi del precedente art. 7, fatto salvo quanto dettato dai precedenti commi 1 e 2, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Articolo 13 **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
